

DISCIPLINARE DI GARA

Per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della direzione dei **“LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SCOPPITO”**, da aggiudicarsi mediante procedura ristretta ai sensi dell'art.61 e 157 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 commi 3, lettera b) e 6 del medesimo decreto.

CUP: H27B15000410001
CIG: 7161556EF4

Sommario

| | | |
|----------|---|----|
| I) | PRESENTAZIONE | 5 |
| I.a) | OGGETTO DELL'APPALTO:..... | 5 |
| I.b) | TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | 5 |
| I.c) | RECAPITO DELLA STAZIONE APPALTANTE | 5 |
| I.d) | MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | 5 |
| I.e) | DEFINIZIONI UTILIZZATE | 6 |
| I.f) | RIDUZIONE DEL NUMERO DEI CANDIDATI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA..... | 6 |
| I.g) | OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALLA PROCEDURA..... | 7 |
| I.g-1) | Operatori economici ammessi alla procedura di selezione | 7 |
| I.g-2) | Figure professionali presenti negli Operatori economici..... | 7 |
| II) | RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA | 8 |
| II.a) | QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO..... | 8 |
| II.b) | CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI PER I QUALI DEVONO ESSERE SVOLTI I SERVIZI | 9 |
| II.c) | DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE | 9 |
| III) | DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA..... | 9 |
| III.a) | MOTIVI DI ESCLUSIONE | 10 |
| III.a-1) | Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice) | 10 |
| III.a-2) | Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, prima parte, del DGUE) | 11 |
| III.a-3) | Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice) | 12 |
| III.a-4) | Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice) | 12 |
| III.a-5) | Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice) | 13 |
| III.a-6) | Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere f), g), h), i), j), k), del Codice) | 14 |
| III.a-7) | Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE) | 15 |
| III.b) | REQUISITI DI PARTECIPAZIONE..... | 15 |
| III.b-1) | Requisiti di idoneità professionale..... | 15 |
| III.b-2) | Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa..... | 16 |
| III.b-3) | Sistema di garanzia della qualità (articolo 87, comma 1, del Codice)..... | 20 |
| III.b-4) | Avvalimento | 20 |
| III.c) | OPERATORI ECONOMICI IN FORMA AGGREGATA..... | 20 |

| | | |
|---------|--|----|
| IIIc-1) | Raggruppamenti temporanei di operatori economici (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 del DGUE) | 20 |
| IIIc-2) | Reti di imprese e contratti di rete (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 del DGUE) | 21 |
| IIIc-3) | Consorzi stabili e consorzi di cooperative(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE):..... | 22 |
| IIIc-4) | Operatori economici che ricorrono all'avvalimento (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)..... | 22 |
| IIIc-5) | Divieto di partecipazione plurima (art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice); | 23 |
| IV) | PROCEDIMENTO DI SELEZIONE | 23 |
| IV.a) | DISCIPLINA DELLE SEDUTE E AVVIO DEL PROCEDIMENTO | 23 |
| IVa-1) | Disciplina generale delle sedute: | 23 |
| IVa-2) | Avvio del procedimento..... | 23 |
| IVa-3) | Individuazione dei candidati..... | 24 |
| IV.b) | AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE | 24 |
| IVb-1) | Cause di esclusione relative alle incompatibilità tra i candidati | 24 |
| IVb-2) | Cause di esclusione relative alla documentazione | 25 |
| IVb-3) | Altre irregolarità in fase di ammissione | 25 |
| IVb-4) | Soccorso istruttorio | 25 |
| IVb-5) | Soccorso istruttorio informale | 26 |
| IV.c) | SELEZIONE DELLE CANDIDATURE | 26 |
| IVc-1) | Criterio di selezione: | 26 |
| IVc-2) | Modalità di selezione | 26 |
| IVc-3) | Inapplicabilità del soccorso istruttorio | 27 |
| V) | FUTURA AGGIUDICAZIONE | 28 |
| V.a) | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE..... | 28 |
| V.b) | INDIVIDUAZIONE DEL FUTURO AGGIUDICATARIO..... | 29 |
| VI) | DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI .. | 29 |
| VI.a) | DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | 29 |
| VIa-1) | Validità e formalità delle dichiarazioni | 29 |
| VIa-2) | Altre condizioni:..... | 29 |
| VI.b) | DGUE (Documento Unico di Gara Europea) | 30 |
| VIb-1) | Compilazione del DGUE | 30 |
| VIb-2) | Casi particolari nell'utilizzo del DGUE | 32 |
| VIb-3) | Appendici integranti il DGUE: | 34 |
| VI.c) | COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI, ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE .. | 35 |
| VIc-1) | Comunicazioni agli operatori economici:..... | 35 |

| | |
|--|----|
| VIc-2) Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile..... | 35 |
| VIc-3) Accesso agli atti..... | 36 |
| VI.a) ESAME PROGETTO E SOPRALLUOGO..... | 36 |
| VII) DISPOSIZIONI FINALI..... | 37 |
| VII.a) CONTROVERSIE..... | 37 |
| VIIa-1) Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente | 37 |
| VIIa-2) Controversie in materia contrattuale | 37 |
| VII.b) ALTRE DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI | 37 |
| VIIb-1) Computo dei termini..... | 37 |
| VIIb-2) Trattamento dei dati personali | 37 |
| VIIb-3) Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara | 38 |
| VII.c) RISERVA DI AGGIUDICAZIONE | 38 |
| VIII) NOTE ARGOMENTATIVE..... | 38 |
| VIII.a) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE..... | 38 |
| VIIIa-1) Condizioni particolari relative alle figure professionali (punto Ig-2) | 38 |
| VIII.b) MODALITÀ DI SELEZIONE PER LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI CANDIDATI DA INVITARE (PUNTO 4)..... | 39 |

I) PRESENTAZIONE

I.a) OGGETTO DELL'APPALTO:

Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei **“LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SCOPPITO”**, da effettuarsi nel Comune di Scoppito, sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice.

I.b) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- a. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è prescritto al punto IV.3 del bando di gara;
- b. il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c. il recapito tempestivo della domanda in ogni caso è a rischio esclusivo del candidato e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

I.c) RECAPITO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: <http://www.comune.scoppito.aq.it/>

Il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente: Comune di Scoppito, Via Aldo Moro, 6, 67019 Scoppito (AQ) – Ufficio Protocollo del Comune.

I.d) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il plico deve pervenire alla Stazione appaltante con una delle seguenti modalità:

- a. a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
- b. mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
- c. nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
- d. consegna a mano

La consegna all'indirizzo di cui al punto I.c), qualunque sia la modalità di invio, deve avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09:00 alle ore 13:00; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione; eventuali modifiche ai predetti orari sono pubblicate all'indirizzo internet <http://www.comune.scoppito.aq.it/>.

Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. e sottoscritte in ogni loro parte;
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura firmata in

maniera chiara e leggibile da chi ha il potere di attestarne la conformità all'originale o seguendo le altre modalità consentite dalla Legge;

- c. devono essere rese e sottoscritte in maniera chiara e leggibile dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete, aderenti al GEIE, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale dalla legge o dagli atti di gara, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme, sottoscritta in maniera chiara e leggibile.

I.e) DEFINIZIONI UTILIZZATE

Ove non diversamente specificato, sono assunte le seguenti definizioni:

- e. «**Documento**»: il presente Documento, ovvero il presente **Disciplinare di gara quale parte integrante e sostanziale del bando di gara**, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra Informazione utile per i candidati, la documentazione da presentare e i criteri di selezione dei candidati da invitare a presentare offerta; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
- f. «**Codice**»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- g. «**Regolamento**»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- h. «**Aggregazioni**» o «**Forma aggregata**»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari; i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;
- i. «**data del presente Documento**»: la data di pubblicazione del bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;
- j. «**DGUE**» il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara e indicato al successivo punto VI.b e allegato sotto la lettera A del presente Documento; esso costituisce anche domanda di partecipazione formale; ***ovunque nel presente Documento sia citata la domanda di partecipazione, si intende il DGUE se correttamente redatto e presentato;***
- k. «**Classificazione**» o «**Classificazione dei lavori**»: la combinazione tra «categoria» e «destinazione funzionale» di cui alle prime due colonne della tavola Z-1 in allegato al d.m. 17 giugno 2016 (in G.U. n.174 del 27 luglio 2016) come individuata al punto II.b presente Documento.

I.f) RIDUZIONE DEL NUMERO DEI CANDIDATI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA

Ai sensi degli articoli 61, comma 3, secondo periodo, e 91, comma 2, del Codice, la Stazione appaltante:

- a. in ragione della complessità del servizio e del procedimento di affidamento e delle esigenze di celerità intende limitare il numero dei candidati da invitare a presentare offerta, **in numero minimo e massimo di 10 (dieci);**

- b. qualora il numero dei candidati ammessi sia inferiori al numero minimo di cui alla lettera a), la stazione appaltante procede in ogni caso agli inviti prescindendo dal numero minimo.

I.g) OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Ig-1) Operatori economici ammessi alla procedura di selezione

La partecipazione alla procedura è riservata esclusivamente ai seguenti operatori economici:

- a. operatori economici di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), del Codice:
 1. liberi professionisti singoli;
 2. liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (legge abrogata dall'art. 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011), cosiddetti "studi associati" o "associazioni professionali", da non confondere con i raggruppamenti temporanei;
 3. società di professionisti di cui all'art. 255 del Regolamento;
 4. società di ingegneria in forma di società di capitali o di società cooperative di cui all'art. 254 del Regolamento;
 5. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7, stabiliti in altri Stati membri e costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 6. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;
- b. operatori economici costituiti in società tra professionisti o società professionali, anche multidisciplinari, di cui al d.m. n. 34 del 2013, iscritte all'Ordine professionale di pertinenza ai sensi dell'articolo 8 del predetto d.m.;
- c. operatori economici di cui alle precedenti lettere a) e b) in una delle seguenti forme di aggregazione:
 1. riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice;
 2. aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n.33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009;
 3. riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- d. per operatore economico si intende una persona fisica o una persona giuridica, tra quelle di cui alle lettere a) e b), che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA.

Ig-2) Figure professionali presenti negli Operatori economici

Per l'ammissione alla procedura gli operatori economici devono disporre dei seguenti professionisti, persone fisiche, individuati personalmente:

- a. architetti e/o ingegneri, con l'indicazione degli estremi di iscrizione agli Ordini;
- b. un professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c. un professionista, tra quelli di cui alla lettera a), incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche di cui all'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice;

- d. un professionista con qualifica di professionista antincendio ai sensi del D.Lgs.139/2006 e D.M. 05/08/2011;
- e. un professionista con iscrizione agli elenchi regionali di tecnici in acustica ambientale.

Note di chiarimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto 1.6.2. (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)

- a. Un singolo professionista può possedere più d'una delle professionalità di cui alle lettere a), b), c), d), e);
- b. L'indicazione nominativa del professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche di cui all'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice, può essere rinviata alla successiva presentazione dell'offerta.
- c. I professionisti indicati di cui alle lettere a), b), c), d), e), devono avere obbligatoriamente una immedesimazione organica con il candidato, ovvero uno dei seguenti rapporti giuridici, con carattere di stabilità, con il predetto operatore economico:
 1. titolare dello studio individuale o contitolare dello studio associato dell'associazione professionale;
 2. professionista socio attivo della società.
 3. professionista dipendente con contratto di lavoro con scadenza non inferiore alla data presunta di conclusione dell'incarico.
- d. Ai fini della presenza obbligatoria dei professionisti di cui alle lettere a), b), c), d), e), sono ammessi i collaboratori o consulenti, iscritti al relativo Ordine e muniti di partita IVA, che hanno fatturato nell'anno precedente almeno il 50 per cento delle proprie prestazioni a favore dell'operatore economico candidato e i collaboratori titolari di contratto di lavoro autonomo professionale con il candidato.

II) RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

II.a) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

IMPORTO A BASE D'APPALTO

L'importo stimato dell'appalto ammonta a complessivi € **258.822,93** (duecentocinquantottomilaottocentoventidue/93), IVA ed oneri contributivi esclusi.

Tale corrispettivo è stato calcolato secondo i criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*), e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge n. 134/2012, applicando le categorie indicate al punto II.b.

Il corrispettivo si intende così suddiviso:

| | |
|--|--------------------|
| PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA | €132.446,88 |
| COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | €16.692,92 |

| | |
|--|--------------------|
| COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | €35.827,66 |
| DIREZIONE LAVORI | € 73.855,47 |

II.b) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI PER I QUALI DEVONO ESSERE SVOLTI I SERVIZI

| Categoria | ID Opera | Descrizione opera | Grado complessità G | Costo V |
|-----------|----------|--|---------------------|----------------|
| EDILIZIA | E.08 | Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi | 0.95 | € 504,349.95 |
| STRUTTURE | S.03 | Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni. | 0.95 | € 1,048,420.77 |
| IMPIANTI | IA.02 | Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico | 0.85 | € 158,147.65 |
| IMPIANTI | IA.04 | Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso | 1.30 | € 50,415.04 |

II.c) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

Tempo utile a base di gara (ferma restando la riduzione offerta dall'aggiudicatario in sede di gara):

- per la redazione e consegna della progettazione definitiva: **giorni 45 (quarantacinque)** naturali e consecutivi decorrenti dall'ordine di servizio del R.U.P.;
- per la redazione e consegna della progettazione esecutiva: **giorni 30 (trenta)** naturali e consecutivi decorrenti dall'ordine di servizio del R.U.P.

III) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Documentazione da introdurre nel plico di invio)

La documentazione amministrativa da introdurre nel plico è costituita da:

- per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (candidato, consorziato, ausiliario), dichiarazioni, attestanti:
 - l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica tra le quelle di cui al punto I.g(condizioni dichiarate alla Parte II del DGUE);
 - l'individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto III.a.3(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE);
 - l'assenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da III.a.1 a III.a.6(condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, B, C e D, del DGUE);
 - l'assenza del motivo di esclusione di cui al punto III.a.7(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE);
- per ciascun operatore economico partecipante (candidato, consorziato che apporta i requisiti al consorzio, ausiliario), dichiarazioni, attestanti(condizioni dichiarate alla Parte IV, del DGUE):

1. il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto IIIb-1;
 2. il possesso dei requisiti di capacità economica di cui al punto IIIb-2;
 3. il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto IIIb-3;
 4. l'eventuale possesso (requisito facoltativo) dei sistemi di qualità di cui al punto IIIb-4;
- c. per ciascuna candidatura presentata da operatori economici in Forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni di cui al punto III.b, in quanto pertinenti (condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 6.2.2):
1. dall'operatore economico mandatario alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c), e inoltre all'appendice 5;
 2. dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
 3. dall'operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C)

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al presente Capo 3.

1. Le informazioni di cui alla lettera a) (individuazione dell'operatore economico e assenza dei motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.
2. La corretta compilazione dei modelli, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.
3. L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda ecc.
4. Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.

III.a) MOTIVI DI ESCLUSIONE

IIIa-1) Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 2 del DGUE)

- a. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota lettera f, devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
- b. L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- c. Se la Stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla nota numero 2 sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- d. Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti numero 2 e 3, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- e. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni;
- f. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

IIIa-2) Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, prima parte, del DGUE)

Sussistenza di:

- a. cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

- b. tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011.

IIIa-3) Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)

L'esclusione è disposta:

- a. per i motivi di cui ai precedenti punti IIIa-1 e IIIa-1, nonché al successivo punto IIIa-5, lettera d) e lettera e), e al successivo punto IIIa-6, lettera g) e lettera m), se questi ricorrono per una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
1. in caso di professionista singolo: il titolare;
 2. in caso di associazioni professionali (studi associati): tutti gli associati;
 3. in caso di società semplice o di società in nome collettivo: tutti i soci;
 4. in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
 5. in caso di società tra professionisti o società professionali di cui al d.m. n. 34 del 2013, costituite in società di persone diverse dalle società in accomandita semplice: tutti i soci;
 6. in caso di società tra professionisti o società professionali di cui al d.m. n. 34 del 2013, costituite in società di capitali o di consorzi: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza; dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 7. limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
 8. i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;
- b. per i motivi di cui al precedente punto IIIa-1, se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, ed eventualmente alle appendici 1 e 2 del DGUE)

In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione sarà considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostative, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).

IIIa-4) Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a. delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b. dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

IIIa-5) Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)

- a. aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b. trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c. essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
 - 1. significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - 2. il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 - 3. il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d. ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e. incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

- a. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, o in concordato con continuità aziendale, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione dell'operatore economico alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve indicare un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto IIIb-4.
- b. Quanto alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e), devono essere dichiarate esplicitamente, con l'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della

commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

IIIa-6) Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere f), g), h), i), j), k), del Codice)

- f. essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n.231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- g. iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h. violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- i. violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
- j. che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- k. trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), g), h), i), j), k)) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)

- a. 1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
- b. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore

edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:

1. è inferiore a 15;
 2. è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 3. è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
- c. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

IIIa-7) Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata(art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale un soggetto di cui al punto IIIa-3, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013(cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

III.b) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

IIIb-1) Requisiti di idoneità professionale

Per partecipare alla gara gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

1. Iscrizione all'Albo Professionale degli Ingegneri o degli Architetti, sez. A;
2. Limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria: iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale;
3. Possesso del requisito di idoneità per l'espletamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs.81/2008;
4. Qualifica di professionista antincendio ai sensi del D.Lgs.139/2006 e D.M. 05/08/2011;
5. Iscrizione agli elenchi regionali di tecnici in acustica ambientale.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 4 e 5 può essere soddisfatto, indicando, in sede di offerta la volontà di subappaltare le relative attività ai sensi dell'art.31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

IIIb-2) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

Per partecipare alla gara gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativo:

- a. Avere espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art.3, comma 1, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a **1.5 volte** l'importo dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie (come da tabella seguente).

Per ognuno dei servizi indicati dovranno essere specificati il committente, il soggetto che ha svolto il servizio, la data di esecuzione del servizio e la natura delle prestazioni effettuate;

| Categoria | ID Opera | CostoV |
|-----------|----------|----------------|
| EDILIZIA | E.08 | € 756.524,92 |
| STRUTTURE | S.03 | € 1.572.631,15 |
| IMPIANTI | IA.02 | € 237.221,47 |
| IMPIANTI | IA.04 | € 75.622,56 |

Il candidato deve allegare una distinta dei lavori, per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, della descrizione sommaria, del committente, dell'ubicazione, del tipo di servizio tra quelli di cui al successivo punto a.1), del soggetto che ha svolto il servizio, del periodo di svolgimento del servizio, della identificazione con lo «ID Opere» e dell'importo dei lavori. A tale scopo, ai fini del requisito sono valutabili esclusivamente i lavori individuati come segue:

- per le prestazioni rese a partire dal 21 dicembre 2013, i lavori di cui allo «ID Opere» di cui al presente articolo e i lavori delle categorie individuate con la parte alfabetica della sigla alfanumerica nella colonna «ID Opere», aventi un grado di complessità «G» pari o superiore a quello previsto per l'intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del d.m. 17 luglio 2016; conseguentemente:
 - i lavori classificati come E.02, E.03, E.04, E.06, E.07, E.09, E.10, E.11, E.12, E.13, E.15, E.16, E.18, E.19, E.20, E.22 sono idonei ai fini del requisito richiesto per i lavori classificati come E.08;
 - i lavori classificati come S.05, S.06 sono idonei ai fini del requisito richiesto per i lavori classificati come S.03;
- per le prestazioni rese prima del 21 dicembre 2013, si applica lo stesso criterio di cui al punto sub. a.1), equiparando le classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 alle corrispondenti classificazioni come riportato nel prospetto di cui al punto II.b;
- i lavori per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei servizi di cui all'articolo 157, commi 1 e 2, del Codice; tuttavia un lavoro non può essere computato più di una volta:
 - se in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi;
 - se in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte dello stesso raggruppamento temporaneo candidato;

4. i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e approvati negli anni considerati utili (ultimi 10 anni), oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile;
5. i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che per committenti privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato presso un ufficio pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;
6. fermi restando i limiti di cui al precedente punto a.5), l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, da considerare ai fini dei requisiti è:
 - quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato; l'importo può essere incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
 - quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;
 - quello di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
 - quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
7. gli importi dei lavori possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di una scuola (dal trimestre dell'ultima condizione di cui al precedente punto a.6) all'ultimo trimestre per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del presente Documento); il calcolo della rivalutazione deve essere fatto, per ciascun lavoro, a cura dell'operatore economico; in assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi non rivalutati;
8. il requisito deve essere posseduto e dichiarato distintamente per ciascuna delle Classificazioni di cui al punto II.b, e l'elenco dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi tecnici deve riportare, per ciascun lavoro, la predetta Classificazione;
9. saranno utilizzabili esclusivamente lavori nel numero massimo di 10 (dieci), per ciascuna Classificazione; qualora siano dichiarati lavori in numero superiore a 10 (dieci), i lavori in eccesso saranno ignorati, considerando esclusivamente ai fini del requisito i primi 10 (dieci) lavori in ordine di importo elencati dal candidato nella documentazione;
10. per ognuno dei lavori indicati per le differenti categorie dovrà essere indicato se si riferisce:
 - ad un intervento di nuova costruzione (compreso demolizione e ricostruzione);
 - ad un intervento di recupero, manutenzione straordinaria (senza modifica di destinazione d'uso);
 - altro (ossia lavori differenti da quelli indicati ai punti precedenti).**Questa indicazione servirà esclusivamente per le valutazioni di cui al punto IVc.2**

- b. Avere svolto negli ultimi dieci anni due servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art.3, comma 1, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle indicate classi e categorie dei lavori, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un

valore pari a **0,40 volte** l'importo dei lavori da progettare calcolati con riguardo ad ognuna delle classi e categorie (come da tabella seguente).

Per ognuno dei servizi indicati dovranno essere specificati il committente, il soggetto che ha svolto il servizio, la data di esecuzione del servizio e la natura delle prestazioni effettuate;

| Categoria | ID Opera | CostoV |
|-----------|----------|--------------|
| EDILIZIA | E.08 | € 201,739.98 |
| STRUTTURE | S.03 | € 419,368.31 |
| IMPIANTI | IA.02 | € 63,259.06 |
| IMPIANTI | IA.04 | € 20,166.02 |

Tale requisito *non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei*, pertanto ognuno dei due “servizi di punta” richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da almeno uno dei soggetti del raggruppamento. Anche nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, non è ammesso l'avvalimento plurimo o frazionato.

1. l'operatore economico deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i “servizi di punta” con l'indicazione, per ciascun lavoro, delle informazioni di dettaglio di cui alla precedente lettera a);
2. tale dichiarazione può essere sostituita dall'individuazione inequivocabile nella medesima distinta di cui alla precedente lettera a), dei lavori o delle coppie di lavori di cui al presente requisito;
3. si applicano i criteri di individuazione e valutazione già descritti alla lettera a); gli importi dei lavori relativi ai “servizi di punta” di cui alla presente lettera b) possono concorrere al requisito di cui alla precedente lettera a);
4. il requisito deve essere posseduto e dichiarato distintamente per ciascuna delle Classificazioni di cui al punto II.b);

c. **Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti o società di ingegneria):** avere un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), in una misura non inferiore a 4 unità, pari a 1 volta le unità di personale stimate dalla stazione appaltante per lo svolgimento dell'incarico.

Per i professionisti singoli o associati: numero minimo di tecnici necessari per lo svolgimento dell'incarico pari a complessive n.4 unità, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Ai fini del presente requisito:

1. per personale tecnico utilizzato si intendono:
 - il titolare in caso di libero professionista individuale e tutti i professionisti associati per le associazioni professionali (cosiddetti “studi associati”);
 - i soci professionisti attivi in caso di società;
 - i dipendenti tecnici a tempo pieno;

- i dipendenti tecnici a tempo parziale con la riduzione proporzionale rispetto al tempo pieno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
 - i dipendenti tecnici con contratto di lavoro intermittente o a tempo determinato, ai sensi rispettivamente degli articoli 13 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015 in relazione al periodo di lavoro effettivamente svolto, eventualmente ridotto se a tempo parziale;
 - i consulenti e collaboratori di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015, purché con contratto su base almeno annua, iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partita IVA e che abbiano firmato i progetti, o i rapporti di verifica del progetto, o fatto parte dell'ufficio di direzione lavori, a condizione che abbiano fatturato nei confronti dell'operatore economico dichiarante una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA;
2. per personale tecnico utilizzato si intendono inoltre, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni e fino alla scadenza dei relativi contratti, i collaboratori:
- con contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 276 del 2003, purché stipulato prima del 20 giugno 2015, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015;
 - con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, purché stipulato prima del 24 ottobre 2003, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, come parzialmente annullato da Corte Costituzionale, sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 399;
3. il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito è calcolato come segue:
- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni del periodo di vigenza del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della singola annualità (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla data di cessazione del rapporto, se anteriore);
 - riducendo proporzionalmente la durata per i soggetti non impiegati a tempo pieno;
 - sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all'interno del periodo costituiti dai tre anni utili;
 - dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365;
 - dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 3, quale numero degli anni utili computabili;
4. in ogni caso il personale tecnico computabile deve essere titolare di mansioni tecniche per cui non possono essere computati a tale titolo soggetti addetti a compiti amministrativi.

Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto IIIb.2 (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)

1. Si raccomanda, in relazione al requisito di cui alla lettera a), di dichiarare i lavori sufficienti al raggiungimento dell'importo richiesto quale requisito; si raccomanda, per ragioni di celerità, di omettere lavori superflui a tale scopo,

- in quanto non aggiungono nulla alle possibilità di selezione o ai criteri di preferenza.
2. I requisiti di cui alla lettera a) e alla lettera b), sono dimostrabili con copia dei contratti, con le fatture, con gli atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.
 3. Quanto al requisito di cui alla lettera c):
 - è dimostrabile con gli atti costitutivi vigenti per le associazioni professionali e le società, con il certificato camerale storico, con il libro unico del lavoro di cui agli articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 per i dipendenti, con i contratti e le fatture per i collaboratori professionisti a partita IVA;
 - per media annua non si intende la disponibilità per ciascun anno, bensì la disponibilità nel triennio divisa aritmeticamente per i 3 (/tre) anni.

IIIb-3) Sistema di garanzia della qualità (articolo 87, comma 1, del Codice)

Eventuale possesso del sistema di garanzia della qualità della serie UNI EN ISO 9001, per il settore IAF 34, rilasciato da un organismo indipendente accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (Accredia o altro ente riconosciuto in un paese dell'Unione Europea o che abbia sottoscritto gli accordi internazionali pertinenti).

Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto IIIb.3 (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE)

Il possesso del requisito non è obbligatorio ai fini dell'ammissione. Esso è utilizzato esclusivamente ai fini dell'incremento del punteggio nella fase di selezione dei candidati da invitare ai sensi del **punto IVc.2**

IIIb-4) Avvalimento

E' ammesso l'istituto dell'avvalimento per i requisiti speciali di partecipazione ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016.

III.c) OPERATORI ECONOMICI IN FORMA AGGREGATA

IIIc-1) Raggruppamenti temporanei di operatori economici(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 48 del Codice:

- a. dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice (la dichiarazione è ammessa e sufficiente anche in sostituzione di mandato già conferito con atto formale);
- b. ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza:
 1. l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da IIIa-1 a IIIa-7;
 2. i requisiti di idoneità professionale di cui al punto IIIb-1;
 3. i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto IIIb-2;
 4. i requisiti di capacità tecnica di cui al punto IIIb-2;

5. l'eventuale requisito del sistema di garanzia della qualità di cui al punto IIIb-3, ai fini della selezione, almeno con riferimento al capogruppo o mandatario;
- c. indicazione dei servizi o delle parti di servizi che ciascun operatore economico intende assumere;
 - d. i requisiti di capacità economico-finanziaria possono essere raggiunti sommando quelli dei singoli operatori economici raggruppati, tuttavia il mandatario o capogruppo deve possederli nella misura non inferiore al 50% (cinquanta per cento) di quanto richiesto al candidato singolo e, in ogni caso, in misura superiore a ciascun operatore economico mandante;
 - e. i requisiti di capacità tecnica, lettera a), possono essere raggiunti sommando quelli dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati, tuttavia il mandatario o capogruppo deve possederli nella misura non inferiore al 50% (cinquanta per cento) di quanto richiesto al candidato singolo e, in ogni caso, in misura superiore a ciascun operatore economico mandante, con riferimento almeno ai lavori della Classificazione prevalente V02; a tale fine si intende il requisito "speso" (utilizzato) nel presente procedimento di gara e non il requisito in possesso in assoluto;
 - f. i requisiti di capacità tecnica, lettera b), possono essere apportati da qualunque operatore economico raggruppo; tuttavia l'importo dei singoli lavori che costituiscono la coppia di lavori con riferimento a ciascuna delle Classificazioni di cui al punto 2.2, non può essere frazionato tra più operatori economici;
 - g. i requisiti di capacità tecnica, lettera c), possono essere raggiunti sommando quelli dei singoli operatori economici raggruppati, tuttavia il mandatario o capogruppo deve possederli nella misura non inferiore al 50% (cinquanta per cento) di quanto richiesto al candidato singolo e, in ogni caso, in misura superiore a ciascun operatore economico mandante.
 - h. i requisiti di cui al punto IIIb-3, ai fini dell'incremento del punteggio in fase di selezione, deve essere posseduto almeno dall'operatore economico mandatario o capogruppo.

IIIc-2) Reti di imprese e contratti di rete (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 del DGUE)

Le reti di imprese di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, devono dichiarare:

- a. gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
- b. le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'impresa delegata mandataria;
- c. l'individuazione delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle:
 - 1. individuate quali esecutrici delle prestazioni;
 - 2. che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al punto IIIb-2 e al punto IIIb-3, se diverse dalle imprese individuate quali esecutrici;
- d. per ciascuna delle imprese di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per i raggruppamenti temporanei al punto IIIc-1, lettera b);
- e. ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

IIIc-3) Consorzi stabili e consorzi di cooperative(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE):

- a. ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- b. devono altresì indicare il consorziato o i consorziati, se diversi da quelli di cui alla lettera a), che apportano i requisiti per la partecipazione del consorzio se quest'ultimo è sfornito dai requisiti in proprio;
- c. il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), o che apportano i requisiti al consorzio ai fini della partecipazione alla gara ai sensi della lettera b) non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai punti da IIIa-1 a IIIa-7 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, preferibilmente utilizzando il DGUE di cui all'articolo VI.b.

IIIc-4) Operatori economici che ricorrono all'avvalimento (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE).

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

- a. l'avvalimento non è ammesso:
 1. per i requisiti di cui al punto IIIb-1;
 2. per le professionalità di cui al punto Ig-2;
- b. l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto IIIb-2; è altresì ammesso per il requisito di cui al punto IIIb-3 a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse, le condizioni, il know how e il personale qualificato nei controlli di qualità, che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità;
- c. la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
- d. l'operatore economico ausiliario:
 1. non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione, secondo le modalità di cui ai punti da IIIa-1 a IIIa-7;
 2. non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
 3. non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
- e. alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo quanto previsto alla lettera c) per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i

contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e deve indicare esplicitamente quanto previsto alla predetta lettera c).

IIIc-5) Divieto di partecipazione plurima (art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice);

- a. ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
 - 1. individualmente e in raggruppamento temporaneo;
 - 2. in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
 - 3. individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicata per l'esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla gara;
- b. ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare alla gara come candidato in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro candidato che si presenti in concorrenza con lo stesso ausiliario;
- c. se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici candidati e se è coinvolto un candidato in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

IV) PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

IV.a) DISCIPLINA DELLE SEDUTE E AVVIO DEL PROCEDIMENTO

IVa-1) Disciplina generale delle sedute:

- a. tutte le operazioni si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti, dell'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali e dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto Ivb-4;
- b. in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio può chiedere ai presenti di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
 - 1. ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1, 2, e 5, lettera l), del Codice;
 - 2. a questioni interpretative per la cui soluzione non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c. le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici, per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d. in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata agli operatori economici con le modalità di cui al punto VIc-1.

IVa-2) Avvio del procedimento

Nel giorno e nell'ora di cui al punto IV.3.8, del bando di gara, presso il recapito di cui al punto c oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli operatori economici con le modalità di cui al punto VIc-1, il soggetto che presiede il seggio provvede ad escludere, senza che si proceda all'apertura dei plichi pervenuti, gli operatori economici:

- a. il cui plico è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto I.b, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
- b. i cui plico non consente l'individuazione degli operatori economici candidati, almeno con riferimento al mandatario o capogruppo in caso di candidati in Forma aggregata, ma preferibilmente con l'indicazione di tutti gli operatori economici in Forma aggregata.

IVa-3) Individuazione dei candidati

Il soggetto che presiede il seggio provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle domande e provvede:

- a. alla loro numerazione progressiva in coerenza con il numero di protocollo attribuito in fase di ricevimento o altra numerazione univoca e immodificabile;
- b. ad annotare a verbale la numerazione delle candidature pervenute di cui alla lettera a), corredata dal nominativo del candidato corrispondente;
- c. tutte le operazioni di controllo della regolarità delle candidature e della documentazione presentata dai candidati sono effettuate senza rendere noti al pubblico presente le generalità o altri elementi per l'individuazione nominativa dei candidati, ma esclusivamente la numerazione di cui alla lettera a);
- d. tutte le operazioni di ammissione ed esclusione sono effettuate nel rispetto della riservatezza di cui alla lettera c);
- e. il verbale, limitatamente alla sezione di cui alla precedente lettera b), è dichiarato riservato e sottratto all'accesso fino alla data per la presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b) del Codice; la riservatezza è superata in caso di ricorso giurisdizionale di un candidato escluso, limitatamente alla parte di interesse dello stesso, relativa alla propria individuazione e ai pertinenti motivi di esclusione.

IV.b) AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

IVb-1) Cause di esclusione relative alle incompatibilità tra i candidati

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura dei plichi, gli operatori economici:

- a. in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato domanda di partecipazione in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione opera sia per l'operatore economico che per il raggruppamento o consorzio;
- b. consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, o che mettono a disposizione del consorzio i propri requisiti relativi alla gara, che hanno presentato domanda di partecipazione in altra forma; l'esclusione opera sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati;
- c. ausiliari che hanno presentato domanda di partecipazione autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio con operatori economici titolari di domande di partecipazione tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di domande di partecipazione tra loro concorrenti; l'esclusione opera sia per l'operatore economico ausiliario che per gli operatori economici che hanno fatto ricorso all'avvalimento.

IVb-2) Cause di esclusione relative alla documentazione

Sono esclusi operatori economici che:

- a. in una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale, da disposizioni di attuazione del Codice di carattere vincolante o dal presente Documento, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- b. incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- c. ricadono in una delle condizioni di cui al punto Ivb-1 che emergono in qualunque fase del procedimento e costituiscono cause di esclusione anche quando accertate dopo la conclusione della fase di ammissione.

IVb-3) Altre irregolarità in fase di ammissione

Sono considerate irregolari le domande di partecipazione nelle quali gli operatori economici:

- a. in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni, ivi comprese quelle relative all'assenza di motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 1. ne hanno omesso la presentazione;
 2. fuori dai casi di cui al precedente punto Ivb-2, hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 3. hanno omesso di corredare la sottoscrizione con la fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b. in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
 1. la dichiarazione di cui al punto IIIc-1, lettera a);
 2. hanno presentato le dichiarazioni incompatibili con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre;
- c. che, in caso di:
 1. consorzio stabile o di consorzio di cooperative, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
 2. avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto;
- d. i cui operatori economici consorziati, raggruppati, ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto Ivb-3, in quanto pertinenti.

IVb-4) Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articoli 83, comma 9, periodi primo, secondo, terzo, quarto e sesto, del Codice, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente punto Ivb-3, la Stazione appaltante:

- a. assegna all'offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b. dispone l'irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 2.500,00 (duemilacinquecento//00) a favore della stessa Stazione appaltante;
- c. ammette il candidato che provvede alla regolarizzazione nei termini prescritti alla lettera a) e abbi altresì provveduto al pagamento della sanzione di cui alla lettera b);
- d. esclude il candidato che non provvede nei termini alla regolarizzazione o al pagamento della sanzione.

IVb-5) Soccorso istruttorio informale

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, periodi quinto e sesto, e dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, fuori dai casi di cui al punto Ivb-4, nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, o in ogni altro caso sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, la Stazione appaltante:

- a. ne richiede la regolarizzazione o il completamento o l'integrazione con altra documentazione, assegnando all'offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano regolarizzate;
- b. non applica la sanzione di cui al punto Ivb-4, lettera b);
- c. esclude l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione.

IV.c) SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

IVc-1) Criterio di selezione:

- a. la selezione del numero di operatori economici da invitare, individuato al punto I.f, tra quelli ammessi al proseguimento della procedura, avviene sulla base di una graduatoria incardinata sul numero e sull'importo di un numero limitato di lavori per i quali sono stati prestati i servizi, in proporzione a ciascuna Classificazione di cui al punto II.b, con ulteriori correttivi di incremento, come descritto nel seguito;
- b. ai fini dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del Codice, per garantire l'imparzialità e la riservatezza dei soggetti invitati la selezione avviene abbinando un numero progressivo da 1 a "n" (dove "n" è il numero di candidati ammessi) alla numerazione identificativa univoca già attribuita all'articolo IVa-3, a ciascuna candidatura senza l'indicazione dei nominativi corrispondenti.

IVc-2) Modalità di selezione

La selezione dei candidati da invitare a presentare offerta avviene sulla base di una graduatoria compilata tramite la seguente formula:

$$P = A \times 25 + B \times 25 + C \times 25 + D \times 25$$

dove:

$$a_i = l_i / l_{max}$$

$$b_i = 1 - (S_i / S_{max})$$

$$c_i = N_i / N_{max}$$

$$d_i = Y_i / Y_{med} \text{ per } Y_i \text{ di valore minore o uguale al valore di } Y_{med}$$

$$d_i = 1 - [(Y_i - Y_{med}) / (Y_{max} - Y_{med})] \text{ per } Y_i \text{ di valore maggiore al valore } Y_{med}$$

l_i = media aritmetica degli importi dei lavori dichiarati dal candidato utilizzati ai fini del requisito di cui al punto IIIb-2, lett.a); l'importo lavori indicato verrà moltiplicato per i seguenti coefficienti:

1. coefficiente per lavori di nuova costruzione (compreso demolizione e ricostruzione)=1;
2. coefficiente per lavori di recupero, manutenzione straordinaria esistente (senza modifica di destinazione d'uso)=0.7
3. coefficiente per lavori diversi da quelli su indicati al punto 1 e 2= 0.5.

l_{max} = Massimo valore delle medie l_i ;

S_i = Scarto fra l_i e l'importo presunto dei lavori da progettare; lo scarto negativo è assunto pari a zero;

S_{max} = Massimo valore degli scarti S_i ;

N_i = Numero dei lavori elencati dal soggetto i esimo;

N_{max} = Massimo valore dei numeri N_i

Y_i = Scarto fra l'importo massimo e l'importo minimo dei lavori elencati dal soggetto i esimo;

Y_{med} = Media aritmetica del valore degli scarti Y_i

In ogni caso:

- a. i punteggi sono calcolati in relazione a ciascuna Classificazione di cui al punto 2.2, e moltiplicati per la percentuale di incidenza dei lavori di ciascuna Classificazione sul totale dei lavori da progettare;
- b. la graduatoria, in una prima fase, è costituita dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascuna Classificazione;
- c. i punteggi risultanti dalla graduatoria di cui alla lettera b):
 1. sono incrementati del 5% (cinque per cento) per i candidati nei quali sia presente almeno un professionista laureato (ingegnere o architetto) iscritto al relativo Ordine professionale e che, alla data del presente Documento, abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale da non più di 5 (cinque) anni;
 2. sono incrementati di un ulteriore 1% (uno per cento) per ogni giovane professionista in più nelle stesse condizioni fino ad un massimo del 3% (tre per cento); in altri termini in presenza di quattro o più giovani professionisti l'incremento resta fisso nella misura dell'8% (otto per cento);
- d. i punteggi risultanti dalla graduatoria di cui alla lettera b), sono altresì incrementati del 5% (cinque per cento) se il candidato (o il mandatario o capogruppo in caso di candidato in Forma aggregata), è in possesso della certificazione di cui al punto IIIb-3; l'incremento di cui alla presente lettera d) si applica al punteggio al netto dell'incremento di cui alla lettera c), ed è cumulabile con quest'ultimo;
- e. in caso di candidati a pari punteggio la posizione in graduatoria è stabilita tramite sorteggio pubblico, utilizzando gli stessi accorgimenti di riservatezza di cui al punto Ivc-1, lettera b), in ordine ai nominativi degli operatori economici;
- f. la stazione appaltante alla conclusione del procedimento di selezione comunica formalmente a ciascuno dei candidati l'esito della selezione e il punteggio riportato, omettendo i nominativi dei candidati diversi dal destinatario della comunicazione.

IVc-3) Inapplicabilità del soccorso istruttorio

Ai sensi dei principi generali dell'ordinamento, in applicazione dei principi di celerità, pari opportunità, economia dei mezzi e buona amministrazione, il soccorso istruttorio si applica esclusivamente alla fase di ammissione, non trova applicazione in relazione alla fase di

selezione di cui al presente punto IV.c, per cui, dopo l'ammissione del candidato (anteriore o posteriore al soccorso istruttorio di cui ai punti IVb-4 e IVb-5) nessuna integrazione è ammessa ai fini della selezione del numero minimo di candidati da invitare a presentare offerta.

V) FUTURA AGGIUDICAZIONE

V.a) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Come sarà meglio specificato e precisato nella lettera di invito, l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lettera b), e comma 6, del Codice, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione di cui al punto II.2.5) del bando di gara, alcuni dei quali suddivisi in sub-elementi, come meglio specificato nella citata lettera di invito e come di seguito sommariamente indicato:

| | Elementi | Sub-Elementi | Sub Pesì | Pesì |
|---|---|--|----------|------|
| OFFERTA TECNICA | 1 Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un progetto analogo a quello in gara | 1.a <i>Configurazione e soluzioni architettoniche</i> | 8 | 30 |
| | | 1.b <i>Soluzioni ingegneristiche</i> | 7 | |
| | | 1.c <i>Analogia con l'intervento oggetto della prestazione</i> | 10 | |
| | | 1.d <i>Analogia con l'attività e le prestazioni oggetto dell'affidamento</i> | 5 | |
| | 2 Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'esecuzione del servizio: illustrazione delle attività che si intendono svolgere e del metodo di esecuzione | 2.a <i>Modalità con cui sarà svolto l'incarico di progettazione</i> | 15 | 30 |
| | | 2.b <i>Modalità con cui sarà svolto l'incarico di direzione lavori</i> | 8 | |
| | | 2.c <i>Modalità con cui sarà svolto l'incarico di responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione</i> | 7 | |
| | 3 Criteri ambientali: illustrazione di proposte e adempimenti in materia ambientale | 3.a <i>Tematiche ambientali implementabili nel progetto</i> | 3 | 10 |
| | | 3.b <i>Compatibilità economica dei criteri ambientali</i> | 7 | |
| | OFFERTA ECONOMICA | 4 Ribasso sull'offerta economica con riferimento al prezzo | | |
| 5 Ribasso sull'offerta economica con riferimento al tempo per redazione del progetto definitivo | | | | 10 |
| 6 Ribasso sull'offerta economica con riferimento al tempo per redazione del progetto esecutivo | | | | 10 |

Alla valutazione dei singoli elementi numero 1, 2, 3, sarà applicata la riparametrazione di primo livello.

All'intera offerta tecnica (quale somma degli elementi numero 1, 2, 3) dal peso complessivo di 70, sarà applicata la riparametrazione di secondo livello.

V.b) INDIVIDUAZIONE DEL FUTURO AGGIUDICATARIO

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerente che avrà presentato la migliore offerta dopo la conclusione della eventuale procedura di verifica delle giustificazioni delle offerte anomale o anormalmente basse. La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

VI) DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

VI.a) DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Vla-1) Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:

- a. in forza dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000:
 1. ai sensi del comma 1 della predetta norma, sono rilasciate in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
 2. ai sensi del comma 2 della predetta norma, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- b. devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;
- c. devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte.

Vla-2) Altre condizioni:

- a. fermo restando quanto previsto al Capo 3, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000e dell'articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo punto VI.b che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo;
- b. le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice;

- c. le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite da copie contenute in documenti rilasciati da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali, se è apposta la firma da parte del depositario pubblico o dal pubblico ufficiale.

VI.b) DGUE (Documento Unico di Gara Europea)

Vib-1) Compilazione del DGUE

Il DGUE è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari.

Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.

Tale modello è articolato come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).

Parte II. Informazioni sull'operatore economico.

Sezione A. Informazioni sull'operatore economico: nel primo quadro l'individuazione e la forma giuridica tra quelle di cui alle lettere dalla a) alla f), inoltre, nel secondo quadro:

- modalità di partecipazione in caso di Forma aggregata, alla lettera a);
- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto IIIa-3; *(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 1).*

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento): indicazione dell'operatore economico ausiliario e del requisito oggetto di avvalimento.

Sezione D. *(omessa in quanto non richiesta).*

Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da IIIa-1 a IIIa-8).

Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto IIIa-1 a carico di soggetti di cui al punto IIIa-3, lettera a); inoltre, se ricorre il caso:

- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto IIIa-3, lettera b);

(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i

quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 2);

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto IIIa-4;

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto IIIa-5, lettera a);
- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto IIIa-5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
- gravi illeciti professionali di cui al punto IIIa-5, lettera c), con informazioni su tali illeciti; (in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 3);
- conflitti di interesse di cui al punto IIIa-5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto IIIa-5, lettera e), relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto IIIa-3, lettera a); in tal caso fornire le opportune e informazioni.

(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:

- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto IIIa-2;
- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto IIIa-6, lettera f), con indicazione delle stesse;
- iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto IIIa-6, lettera g);
- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto IIIa-6, lettera h);
- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto IIIa-6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;
- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto IIIa-6, lettera l);
- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto IIIa-6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;
- condizioni di pantouflage o revolving door di cui al punto IIIa-7, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto IIIa-3, lettera a); (in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);
- impegno al rispetto dei provvedimenti di cui al punto IIIa-8.

Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto III.b)

Sezione A. Idoneità:

- limitatamente agli operatori in forma societaria: iscrizione alla C.C.I.A.A. come richiesta al punto IIIb-1 lettera b);
- possesso dell'iscrizione all'ordine professionale o agli ordini professionali di cui al punto IIIb-2, come richiesti al punto IIIb-1, lettera a); (l'individuazione nominativa è fatta alla successiva Sezione C, numeri 4), 5) e 6).

Sezione B. Capacità economica e finanziaria, richiesta al punto IIIb-2: fatturato in servizi tecnici, distinto per esercizio annuale.

Sezione C. Capacità tecniche e professionali, come richieste al punto IIIb-2:

- al numero 1): totale dei lavori per i quali sono stati svolti servizi tecnici, di cui al punto IIIb-2, lettera a);
- al numero 2): somma di non più di due lavori per i quali sono stati svolti i servizi (cosiddetti «servizi di punta») di cui al punto IIIb-2, lettera b); (l'individuazione di dettaglio dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi è riportata nell'appendice 6 del DGUE);
- al numero 3): unità di personale tecnico utilizzato in precedenza di cui al punto IIIb-2, lettera c); (il dettaglio e il metodo di calcolo del requisito è riportato nell'appendice 7 del DGUE);
- al numero 4): professionisti di cui l'operatore economico dispone (come richiesti al punto Ig-2), con relative iscrizioni professionali; nell'ultima colonna la data di abilitazione è necessaria solo per i professionisti iscritti ai relativi Ordini e abilitati da meno di 5 anni;
- ai numeri 5) e 6): individuazione delle professionalità particolari richieste.

Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità (di cui al punto IIIb-3).

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (articolo 91 del codice)

Notizie ai fini della riduzione del numero dei candidati da invitare a presentare offerta ai sensi del punto Ivc-2. Per l'individuazione degli elementi che concorrono alla graduatoria:

- ai fini degli elementi connessi ai lavori sono utilizzabili le notizie fornite ai fini del requisito di cui al punto IIIb-2, lettera a) e lettera b), compreso il rinvio all'appendice 6;
- ai fini dell'incremento connesso alla presenza di giovani professionisti sono utilizzabili le notizie fornite ai fini del requisito di cui al punto Ig-2; (il dettaglio è rilevabile dall'elenco di cui alla Parte IV, Sezione C, numero 4), del DGUE);
- ai fini dell'incremento connesso al possesso del sistema di qualità, è rilevabile dalle notizie fornite ai fini del requisito di cui al punto IIIb-3 (Sezione D della Parte IV); (il dettaglio è rilevabile alla Parte IV, Sezione D, del DGUE).

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti con le copie dei relativi documenti di riconoscimento; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime né i rispettivi documenti di riconoscimento.

Vlb-2) Casi particolari nell'utilizzo del DGUE

Parte II. Informazioni sull'operatore economico

Sezione A. ultima parte:

- in caso di raggruppamento temporaneo, il mandatario deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l'indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le

prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l'indicazione degli altri consorziati;

- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE;

Sezione B. sono previsti spazi per l'individuazione fino a 4 soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali devono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento; di norma gli spazi sono sufficienti o sovrabbondanti (ad esempio per il libero professionista singolo, basterà il primo quadro); in caso di soggetti pertinenti in numero superiore a 5, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell'appendice 1.

Sezione C. è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l'avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento «a cascata»).

Parte III. Motivi di esclusione

Sezione A. lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.

Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;
- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Sezione D. numero 7; condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l'individuazione della condizione con riferimento all'operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d'una delle persone fisiche incardinate nell'operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Parte IV. Criteri di selezione

Sezione A. L'iscrizione alla C.C.I.A.A. è richiesta solo agli operatori economici organizzati in forma societaria.

Sezione B. Il fatturato utilizzabile come requisito deve essere riferito esclusivamente ai servizi tecnici.

Sezione C. Lavori per i quali sono stati svolti i servizi nel periodo utile precedente:

- i lavori utili per i quali sono essere stati svolti i servizi devono essere limitati al periodo temporale indicato in relazione allo svolgimento delle prestazioni tecniche;

- fermo restando quanto previsto alla lettera a), il requisito deve essere raggiunto sommando non più di due lavori (per ciascuna classificazione di opere); in caso di raggruppamento temporaneo, il singolo lavoro deve essere apportato da un solo operatore economico e non può essere frazionato tra più operatori del raggruppamento;(in caso di raggruppamento temporaneo, ciascun operatore economico raggruppato deve dichiarare solo i requisiti di cui alle Sezioni B e C che possiede in proprio; è rimesso alla Stazione appaltante il compito di definirne la sufficienza mediante la somma dei requisiti dichiarati da ciascuno).

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

In caso di avvalimento, nel DGUE dell'operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall'articolo 89 del Codice.

Vlb-3) Appendici integranti il DGUE:

(da utilizzare solo quando le notizie richieste non siano già contenute nella parte ordinaria del DGUE o non sia replicabili a sufficienza; le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest'ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate)

1. Soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
3. Individuazione e descrizione degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001,ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti(persone fisiche) di cui all'appendice 1.
5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico);
6. Individuazione dettagliata dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi; vanno individuati solo i lavori appartenenti alle Classificazioni di cui al punto IIIb-2, lettera a), che hanno concorso al requisito dichiarato alla Parte IV, Sezione C, numeri 1) e 2); ogni operatore deve dichiarare i propri lavori; ripetere il quadro per ciascun lavoro individuato; per ciascun lavoro apportato come requisito, deve essere dichiarato mediante selezione delle apposite caselle se si tratta di uno dei lavori relativi ai "servizi di punta" (nel numero massimo di 2) che concorre al requisiti di cui al punto IIIb-2, lettera b).
7. Individuazione delle unità di personale tecnico che hanno concorso al requisito dichiarato alla Parte IV, Sezione C, numero 3); ogni operatore deve dichiarare le proprie unità.

VI.c) COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI, ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

Vic-1) Comunicazioni agli operatori economici:

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:

- a. mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e unitamente alla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto I.c entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;
- b. mediante la pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto I.c, nei seguenti casi:
 - comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
 - risposte ai quesiti dei candidati (pubblicate in forma anonima);
 - ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice, per mancanza dei requisiti o per ogni altra causa imputabile all'operatore economico, anche ai fini dell'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice, nei limiti di cui al punto Vic-3;
- c. se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), nei seguenti casi:
 - eventuale soccorso istruttorio;
 - altre comunicazioni personali ai candidati;
- d. fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

Vic-2) Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile

Fermi restando i limiti di cui al punto Vic-3:

- a. ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:
 - le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
 - la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 5 (cinque) giorni feriali dal ricevimento e comunque entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
 - le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione e, pertanto, non oltre i 6 (sei) giorni feriali antecedenti la data di scadenza al punto I.b, lettera a); in ogni caso la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
 - i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto I.c;
- b. per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico:

- deve consultare le risposte ai quesiti precedenti e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
 - deve accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del disciplinare di gara, la cui definizione non lasci alcun spazio interpretativo o applicativo;
 - prende atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;
- c. il presente Documento e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono disponibili sul profilo di committente di cui al punto I.c.

VIc-3) Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

- a. ai candidati esclusi o non invitati a presentare offerta, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione o al mancato invito, dopo la pubblicazione dei relativi atti;
- b. a tutti i candidati, l'elenco dei soggetti che non sono stati invitati a presentare offerta, dopo la pubblicazione dei relativi atti;
- c. per tutti gli altri casi, dopo la data di scadenza per la presentazione delle offerte da parte dei candidati invitati.

VI.a) ESAME PROGETTO E SOPRALLUOGO

I documenti e gli elaborati che sono alla base dell'appalto sono scaricabili al seguente indirizzo: cuscoppito.etrasparenza.it

E' obbligatoria la presa visione dei luoghi.

I sopralluoghi potranno essere effettuati previo appuntamento con il Responsabile Unico del Procedimento dopo l'avvenuta ricezione della lettera di invito.

La presa visione dei luoghi potrà essere effettuata dal professionista o dal legale rappresentante o da un direttore tecnico dell'operatore economico, muniti di documento di riconoscimento. Il sopralluogo potrà essere effettuato anche da un dipendente o collaboratore qualificato munito di apposita delega rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante, corredata da copia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato. Nel caso di delega, lo stesso soggetto non potrà svolgere la presa visione per più di un operatore economico.

A fini meramente collaborativi, si chiede di precompilare il modello **(All.1)**, inserendo tutti i dati relativi all'operatore economico per il quale si effettua il sopralluogo, **senza firmarlo**. Il modello, da stampare e compilare in duplice copia, verrà poi consegnato al tecnico del Comune presente il giorno del sopralluogo, insieme ad una copia del documento di riconoscimento. In sede di sopralluogo il modello verrà firmato in presenza del tecnico del Comune, che vi apporrà anche la propria firma in calce, trattenendo una delle due copie e restituendo l'altra. L'attestato rilasciato deve essere poi inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa, come meglio precisato nel seguito del disciplinare.

Le informazioni di carattere tecnico e sulla procedura di gara potranno essere rivolte alla Stazione Appaltante a mezzo mail al seguente indirizzo tecnico.scoppito@hotmail.it, indicando un recapito telefonico al quale essere contattati - ovvero al numero di telefono 0862/717841.

VII) DISPOSIZIONI FINALI

VII.a) CONTROVERSIE

VIIa-1) Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010 e dell'articolo 29, comma 1, del Codice, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Abruzzo, sede dell'Aquila, con le seguenti precisazioni:

- a. il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b. il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla data di pubblicazione del bando di gara per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al precedente punto l.c del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
 - dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al precedente punto l.c del provvedimento che determina il mancato invito a presentare offerta;
 - dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al precedente punto l.c del provvedimento che determina le ammissioni alla procedura di affidamento, dopo la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

VIIa-2) Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario e di transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria competente in relazione alla sede della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

VII.b) ALTRE DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI

VIIb-1) Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

VIIb-2) Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a. titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Scoppito, nella persona dell'ing. Giovanna Corridore;
- b. il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;

- c. il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d. dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n.13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e. i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f. l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

VIIb-3) Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto d'appalto:

- a. il Codice, come definito al punto 1.4, lettera b);
- b. il regolamento, come definito al punto 1.4, lettera c);
- c. il DGUE di cui al punto 6.2 allegato del presente Documento;
- d. lo schema di contratto disciplinare di incarico, disponibile all'indirizzo di cui al punto l.c);
- e. il progetto preliminare.

VII.c) RISERVA DI AGGIUDICAZIONE

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a. di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b. di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

VIII) NOTE ARGOMENTATIVE

VIII.a) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

VIIIa-1) Condizioni particolari relative alle figure professionali (punto Ig-2)

- a. non è prevista la figura del geologo in quanto la Stazione appaltante dispone già di una esaustiva relazione geologica sul sito, affidata in via preventiva per ragioni prudenziali e di celerità; peraltro l'assenza delle prestazioni del geologo non modifica le modalità procedurali della presente gara;
- b. la figura del coordinatore in materia di sicurezza e salute nei cantieri, abilitata ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008, è prevista:
 - per la fase di progettazione del PSC;

- per la fase di esecuzione quale opzione incardinata indissolubilmente con la direzione dei lavori.

VIII.b) MODALITÀ DI SELEZIONE PER LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI CANDIDATI DA INVITARE (PUNTO 4)

- a. la riduzione del numero dei candidati da invitare a presentare offerta deve essere fatta indicando criterio oggettivi e non discriminatori; malgrado l'ammissibilità astratta del criterio del sorteggio (senz'altro oggettivo e non discriminatorio) non vietato dall'ordinamento ma addirittura ammesso come criterio unico dal Ministero delle infrastrutture (Circolare 30 ottobre 2012, n. 4536, paragrafo 3, ultimo capoverso) e per almeno una parte dei candidati dall'abrogato articolo 265 del d.P.R. n. 207 del 2010, pare visto come un disvalore da ANAC nelle linee-guida emanate;
- b. conseguentemente è apparso maggiormente opportuno incardinare i criteri di selezione sui requisiti tecnici di partecipazione, mediante una graduatoria alla cui formazione concorrono in modo ragionevole alcune caratteristiche di tali requisiti, facendo salve l'oggettività, la non discriminazione e l'assenza di ogni discrezionalità;
- c. i criteri di selezione si ispirano in parte all'abrogato allegato L del d.P.R. n. 207 del 2010 (omettendo i riferimenti al fatturato e al numero del personale al fine di evitare un eccessivo favore agli operatori di grandi dimensioni) e in parte all'allegato D all'ormai dimenticato d.P.R. n. 554 del 1999, seppure con alcuni correttivi che ne rispettano l'astrattezza;
- d. infine, il punteggio raggiunto nella graduatoria di selezione, è incrementato in ragione della presenza di giovani professionisti e del possesso del sistema di qualità, secondo una prassi introdotta dalle norme regolamentari già citate che, ancorché abrogate, paiono riprese da ANAC nelle proprie linee guida.